

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Leonardo Patroni Griffi.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farinamembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengi.....membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (estensore)

nella seduta del 9.4.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 25.01.2013, facendo seguito al reclamo del 25.07.2012 riscontrato dall'intermediario con nota del 6.11.2012, il ricorrente si duole del comportamento osservato dall'intermediario in occasione della estinzione anticipata del rapporto di finanziamento precedentemente concluso tra le parti con delegazione di pagamento.

Assume il ricorrente che, avendo anticipatamente versato all'atto della conclusione somme a titolo di oneri assicurativi e il relativo servizio non essendo più stato reso in esito all'estinzione anticipata *medio tempore* intervenuta, l'intermediario avrebbe dovuto provvedere a rimborsarlo della quota non goduta di quanto anticipatamente versato, il che chiede dichiararsi da parte dell'Arbitro.

Dal canto suo, nelle controdeduzioni presentate, l'intermediario eccepisce intanto che il ricorrente non avrebbe provveduto alla pregiudiziale presentazione del reclamo, tale non potendosi definire, ad avviso dell'intermediario, l'atto del 25.07.2012, e poi il proprio difetto di legittimazione passiva anche alla luce del recente art. 22, co. 15, l. 221/2012 di conversione del d.l. 179/2012. Nel merito ha sottolineato che il contratto specificamente prevedeva l'acquisizione del premio residuo e che il diritto azionato deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Deve intanto osservarsi che il reclamo preventivamente inoltrato dal cliente all'intermediario non differisce sul piano oggettivo dalla richiesta poi avanzata in sede di ricorso, dovendosi quindi ritenere sostanzialmente soddisfatto il requisito del previo esperimento del reclamo (v. Collegio Napoli, decisione n. 801/2013).

Circa l'eccezione inerente il preteso difetto di legittimazione passiva, giova sottolineare che è pacifica nella giurisprudenza del Collegio la legittimazione dell'intermediario finanziario in caso di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa qualora non risulti un intervento della compagnia assicurativa stessa nella richiesta di rimborso che imponga la valutazione di specifiche questioni inerenti al calcolo della quota rimborsabile. Tale intervento non può ravvisarsi nella comunicazione effettuata dalla compagnia all'intermediario resistente, trattandosi di una comunicazione interna ai rapporti tra banca e assicurazione e nella quale peraltro la compagnia assicurativa si limita a esprimere il proprio rifiuto di provvedere al rimborso.

D'altra parte, l'art. 22 l. 221/2012 invocato dal resistente, nell'imporre all'impresa assicuratrice la restituzione della parte di premio non goduto e nel precisare i criteri cui ci si deve attenere nella relativa liquidazione, non esclude la legittimazione dell'intermediario finanziario, laddove ne ricorrano i presupposti come avviene nel caso di specie, né, in difetto di criteri contrattualmente precisati, l'applicazione del residuale criterio proporzionale.

La ritenuta legittimazione passiva dell'intermediario deve ricondursi alla pacifica percezione delle relative somme da parte dell'intermediario stesso e alla sua interposizione nel rapporto tra il cliente e la compagnia assicurativa, con cui è l'intermediario a intrattenere in concreto il rapporto, partecipe del resto di uno stretto collegamento negoziale con il finanziamento, cui è legato da un rapporto di accessorietà (v. al riguardo, Collegio di Napoli, decisione n. 2441/2012).

Nel merito si deve poi considerare che è pacifica l'esigenza, derivante dall'applicazione del principio di trasparenza (art. 125, 2° co., d.P.R. 385/1993, e v. disposizioni della Banca d'Italia in materia di 'Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari' pubblicate in G.U. del 10.09.2009 ove si dispone tra l'altro che i documenti informativi siano redatti e presentati «con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisione ponderate e consapevoli»), per un verso di chiarire nel contratto, con criteri rigorosi e ragionevoli, quali spese siano da qualificare come spese non ripetibili (c.d. 'up-front') e quali debbano invece imputarsi ad un meccanismo di maturazione progressiva e siano come tali suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (c.d. 'recurring'), e, per altro verso, di consentire al consumatore, in caso di anticipata estinzione, il recupero della quota di spese relativa al periodo successivo.

Tale principio è stato espressamente chiarito nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10.11.2009 e del 7.04.2011, nelle quali, con riferimento alla «difficoltà, talvolta [al']impossibilità, per il cliente, di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione» determinata dalla «prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati», si legge, tra l'altro, quanto segue: «onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la



clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo» (comunicazione del 10.11.2009), invitandosi quindi gli intermediari a «definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il *quantum* dovuto» (comunicazione del 7.04.2011), con indicazioni poi ribadite, quanto ai costi assicurativi, nei regolamenti ISVAP n. 35 del 26.05.2012 e n. 40 del 3.05.2012.

La consolidata giurisprudenza dell'Arbitro bancario e finanziario afferma il carattere ricognitivo delle norme in materia di rimborso degli oneri pagati anticipatamente e non espressamente riferiti a prestazioni esauritesi al momento della stipulazione (v., con riguardo agli oneri di assicurazione, le decisioni del Collegio di Napoli nn. 2473/2011 e 2419/2011 e del Collegio di Roma n. 2466/2011).

Secondo la giurisprudenza di questo Arbitro, inoltre, le somme versate a titolo di premi assicurativi per la stipulazione di polizze connesse al rischio del credito, così come le commissioni bancarie e finanziarie, in difetto di criteri di calcolo indicati nella documentazione contrattuale in conformità delle disposizioni sopra richiamate, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto, almeno difettando diversi criteri contrattuali oggettivi e ragionevoli (v. al riguardo, tra tante, la decisione del Collegio di Milano n. 776/2012).

Nel contratto per cui è controversia non risultano osservate le disposizioni sopra richiamate in merito alla trasparenza dei costi e alla chiarezza degli oneri rimborsabili in caso di estinzione, limitandosi il contratto a prevedere il mancato rimborso di quanto versato anticipatamente. Ne consegue, alla luce dei richiamati orientamenti della giurisprudenza dell'Arbitro, per un verso la fondatezza della pretesa del cliente al rimborso della quota parte degli oneri non goduti, e, per altro verso, la necessità di procedere alla relativa quantificazione secondo il criterio proporzionale.

Infondata appare altresì l'eccezione di prescrizione opposta dall'intermediario. Ad avviso di quest'ultimo il diritto del ricorrente si sarebbe comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. A tal proposito, sottolineandosi ancora il collegamento negoziale che caratterizza il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, la giurisprudenza dell'Arbitro ha già avuto modo di affermare costantemente l'inapplicabilità, nei rapporti tra l'intermediario e il cliente, della prescrizione breve prevista in materia assicurativa dall'art. 2952 c.c. Quest'ultima disposizione, infatti, si riferisce ai diritti al pagamento del premio (la cui prescrizione è fissata in un anno) e agli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (la cui prescrizione è fissata in due anni dall'evento), mentre nel caso vengono in considerazione non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte ma diritti di credito alla restituzione di importi che traggono origine da un diverso titolo (v. in proposito Collegio Napoli, decisione n. 2441/2012 e decisione n. 3155/2012).

Nel merito della richiesta prospettata dal ricorrente, deve osservarsi che il premio complessivamente versato è stato pari a € 1.677,08, e che il margine di rimborso, essendo intervenuta l'estinzione quando residuavano 64 rate delle 84 originariamente previste, è pari al 76,19%, di talché la somma da restituirsi ammonta a € 1.277,78.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.277,78. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI